

TI_GERICHTE 52.2009.153 vom 3. November 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.153

FR: TI_GERICHTE 52.2009.153 du 3 novembre 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.153 del 3 novembre 2010

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 4

La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 8 CEDU, ponendo in evidenza che suo figlio D_____, sul quale detiene l'autorità parentale, è cittadino svizzero. Ritiene inoltre che la decisione impugnata sia lesiva del principio di proporzionalità, in quanto un suo rinvio nel paese d'origine insieme ad A_____ non farà altro che separare inutilmente i suoi due figli.

E. 4.1

L'art. 8 n. 1 CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

E. 4.2

Il diritto al rispetto della vita familiare non è assoluto, ma può essere limitato alle condizioni previste dall'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a). La norma impone in sostanza di ponderare i contrapposti interessi in gioco: quello privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). Sotto questo profilo, è considerato legittimo l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende infatti ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la struttura del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio in materia di impiego (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b). Da questo profilo, la norma non va oltre quanto disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito.

E. 4.3

La CEDU non garantisce comunque il diritto di entrare o di risiedere in un determinato Stato membro né il diritto di scegliere il luogo che in apparenza risulta il più adeguato per condurre la propria vita familiare (DTF 135 I 153, consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1). Il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento comporta la separazione dei membri della famiglia. In altre parole, non vi è violazione della predetta norma se si può esigere che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera cui viene rifiutato il permesso e proseguano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò vale in particolare per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Se per contro la partenza del membro della famiglia avente il diritto a risiedere in Svizzera non appare di primo acchito esigibile, occorre procedere a una ponderazione degli interessi in presenza sulla base dell'art. 8 n. 2 CEDU.

E. 4.4

Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3; 2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost. Per determinare se si possa costringere un figlio svizzero minore a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà quindi tenere conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l'estero, se esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici, oppure una situazione di indigenza nei confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di soggiorno (per quanto riguarda l'aiuto sociale: STF 2C_697/2008, del 2 giugno 2009, consid. 4.4). In questo caso l'interesse pubblico ad applicare una politica migratoria restrittiva non basta, dato che il genitore straniero che ha le cure del bambino svizzero dispone di regola già di un (libero) accesso al mercato del lavoro in virtù del ricongiungimento familiare (cfr. art. 46 LStr) e dato che la proroga del suo permesso non sottostà a contingente (cfr. art. 20 LStr). 5. 5.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è madre di A_____ (2003), avuto da una precedente relazione e giunto in Svizzera insieme a lei nell'ambito del ricongiungimento familiare, e di D_____ (2006), nato dall'unione con il marito E_____ e che possiede la cittadinanza svizzera. Il 22 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale (CTR) _____, sede di _____, ha privato provvisoriamente la custodia parentale dei genitori su D_____ e della ricorrente su A_____, nominando nel contempo un curatore educativo ai figli, e li ha collocati, dapprima presso la nonna paterna di D_____, successivamente in esternato a _____. Il 9 settembre 2008, la CTR ha ratificato il provvedimento supercautelare, ripristinando le relazioni personali tra madre e figli nella misura di una volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite il punto d'incontro di

_____. Visto che la ricorrente non visitava regolarmente D_____ e non contribuiva al suo sostentamento, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non esistesse tra lei e suo figlio un rapporto stretto e intensamente vissuto e che pertanto essa non potesse invocare l'art. 8 CEDU (risoluzione governativa impugnata, ad F2 pag. 6). La tesi non può essere condivisa. A prescindere della questione di sapere se in futuro D_____ e A_____ non possano essere riaffidati nuovamente alla madre, bisogna in ogni caso considerare che il Tribunale federale ha già riconosciuto che simili relazioni possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e dell'autorità parentale: in questi casi, l'intensità del rapporto può risultare dai contatti regolari tenuti in altro modo, ed esempio con l'esercizio del diritto di visita (DTF 115 Ib 97). Ora, dagli atti della CTR e dall'istruttoria esperita in questa sede, risulta che, benché sia privata della custodia su entrambi i figli, la madre ha pur sempre l'autorità parentale sui medesimi, con i quali ha sempre vissuto fino al mese di agosto 2008 e che continua a incontrare regolarmente ogni mercoledì (v. decisione CTR 2 ottobre 2009). Non si può pertanto ritenere che non esista più uno stretto legame affettivo tra RI 1 e D_____ e che l'insorgente non possa richiamarsi all'art. 8 CEDU riguardo a quest'ultimo. 5.2. Per quanto riguarda l'esistenza nel caso di specie di motivi di ordine e di sicurezza pubblici, va rilevato che con decreto d'accusa 17 settembre 2008 (DA _____), RI 1 è stata condannata per contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) per avere consumato, dal marzo al settembre 2008, almeno 120 grammi sia di marijuana che di cocaina. Certo, tale episodio non va sottovalutato, ritenuto che tocca un settore sensibile dell'ordine pubblico. D'altra parte, il reato è stato qualificato quale semplice contravvenzione, la pena inflittale è molto contenuta (fr. 200.– di multa) e non risulta che essa abbia nuovamente interessato le autorità giudiziarie penali con reati di questo genere. Inoltre, dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è risultato che il procedimento penale (n. _____) aperto il 18 dicembre 2008 nei suoi confronti per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale è sfociato in un decreto di non luogo a procedere (NLP _____ del 29 dicembre 2008). Rimane da esaminare la questione assistenziale. RI 1 è a carico dello Stato ormai dall'agosto 2008, con cui ha contratto un debito che ammontava alla fine di ottobre del 2009 a fr. 42'710.20, e continuava a ricevere mensilmente delle prestazioni pari a fr. 2'841.–. Soggiornando in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa, non è dato oggettivamente di vedere come essa possa assicurare anche in futuro il proprio mantenimento e quello dei suoi figli nel nostro paese. In siffatte circostanze, si può pertanto ritenere che a causa della sua situazione di indigenza, unitamente al fatto che non ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile dal profilo penale, soltanto la situazione particolare dei figli permetterebbe ad RI 1 di conservare il permesso di dimora. 5.3. A_____ ha ora

E. 7

anni ed è stato autorizzato a soggiornare nel nostro paese soltanto per poter vivere insieme a sua madre. Ritenuto che egli è ancora piccolo, il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe e ci si potrebbe quindi attendere che segua la madre all'estero. Bisogna però tener presente che A_____ è ora sotto la custodia parentale di E_____ unitamente a D_____ e che la CTR _____ ha già indicato come sia importante non separare i due fratellastri per il loro bene. Certo, RI 1 ha pur sempre l'autorità parentale su entrambi i figli. Non si può tuttavia pretendere, per il loro bene, che A_____ e D_____ seguano la loro madre in Brasile: tale soluzione sarebbe in contrasto con quanto deciso il 2 ottobre 2009 dalla CTR _____ e comprometterebbe il

rapporto tra i fratelli ed E _____, presso cui sono collocati (STF 2C_505/2009, del 29 marzo 2010, consid. 5.3). Tenuto inoltre conto che la situazione di indigenza in cui versa l'insorgente è tutto sommato ancora contenuta, non si può pertanto ritenere che allo stato attuale delle cose l'interesse pubblico al suo allontanamento prevalga su quello di continuare a soggiornare in Svizzera presso suo figlio D _____ il quale ha diritto di poter vivere e crescere nel suo Paese d'origine. 6. Date queste - particolari - circostanze, si giustifica pertanto di annullare la risoluzione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela e di rinviare gli atti direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a rinnovare per un anno il permesso di dimora ad RI 1 e a suo figlio A _____. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 13 e 36 Cost; 42, 50, 62 LStr; 77 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1891) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione 11 novembre 2008 (ST 257) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione. 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di dimora annuale ad RI 1 e a suo figlio A _____ dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale della migrazione. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.